



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1430 REG. DEC.

N. 967/1986 REG. RIC.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CALABRIA, Catanzaro - Sezione Seconda,**

ANNO 2001

composto dai Signori:

Dott. Francesco BRANDILEONE - Presidente

Dott. Nicola DURANTE – Referendario

Dott. Ezio FEDULLO – Ref., estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **967/1986**, proposto da xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Pasqualini e per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Catanzaro via xxxxxxxxxxxxxx presso lo studio dell'Avv. Massimo Larussa;

contro

il **Comune di Domanico**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vetere;

per la condanna

del Comune di Domanico al pagamento a favore della ricorrente della retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati nel VI livello retributivo, ai sensi del D.P.R. n. 810/1980, e nella sesta qualifica funzionale, ai sensi

del successivo D.P.R. n. 347/1983, detratte le somme percepite, ciò in relazione all'attività prestata negli anni scolastici 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 in qualità di assistente di scuola materna, oltre interessi e rivalutazione; subordinatamente, per la condanna al pagamento delle somme comunque dovute dal Comune di Domanico in relazione alla suindicata attività di servizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 Luglio 2001 il dott. Ezio FEDULLO;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente di essere stata assunta a termine per l'anno scolastico 1981/1982 presso il Comune convenuto, in forza di deliberazione n. 212 del 28.9.1981, in qualità di "assistente di scuola materna da adibire anche alla vigilanza durante il trasporto degli alunni della scuola materna comunale e statale nonché di quella elementare", incarico reiterato per gli anni scolastici 1982/1983 e 1983/1984.

Ella lamenta il fatto che gli importi retributivi percepiti sono stati inferiori a quelli di sua spettanza, ed invoca a tal riguardo le previsioni contenute nei DD.PP.RR. nn. 810/1980 e 347/1983 che, per il personale stagionale assunto con rapporto di lavoro a termine, fanno riferimento al trattamento

economico iniziale dovuto al personale di ruolo del corrispondente profilo professionale.

Sulla base, quindi, della dedotta prestazione da parte sua delle mansioni di assistente di scuola materna, la ricorrente reclama la retribuzione corrispondente al quinto livello retributivo, per il periodo di vigenza del D.P.R. 191/1979, e quella spettante al personale del sesto livello, in vigenza del D.P.R. 810/1980 e del D.P.R. 347/1983, facendo comunque leva, per sostenere le richieste di pagamento, sul principio desumibile dall'art. 36 Cost..

La ricorrente deduce inoltre la mancata corresponsione della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto in proporzione alla durata del servizio prestato.

La somma complessivamente vantata, secondo i calcoli riassunti in ricorso, ammonta a £ 17.661.259, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

Il Comune convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha invocato il rigetto del ricorso deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.

Con sentenza n. 177 del 12.3.1993 questo Tribunale ha disposto incumbenti istruttori, puntualmente eseguiti dall'Amministrazione officiata.

All'odierna udienza il ricorso, ormai maturo sul piano istruttorio, è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L'infondatezza del ricorso consente di prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della resistente Amministrazione, in base all'inoppugnabilità conseguita dalle deliberazioni con le quali il Comune di Domanico ha stabilito, nella misura ritenuta insoddisfacente dalla ricorrente, il trattamento economico da corrispondere alla stessa in relazione all'attività lavorativa descritta in ricorso.

Quanto al merito della vicenda controversa, deve preliminarmente evidenziarsi, sulla scorta degli atti deliberativi n. 212/1981, n. 187/1982 e n. 6 del 4.1.1984, che la Giunta comunale di Domanico (il Consiglio comunale per la deliberazione n. 4/1984) ha disposto l'assunzione a tempo determinato della ricorrente, rispettivamente per gli anni scolastici 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984, in qualità di "assistente di scuola materna da adibire anche al trasporto degli alunni della scuola materna statale e comunale nonché della scuola elementare".

Nessun altro elemento viene allegato dalle parti, al fine di individuare il concreto contenuto delle mansioni assolte in esecuzione dei predetti incarichi (necessario per determinare il pertinente livello retributivo, non rilevandosi sul piano normativo, come si vedrà, una espressa correlazione tra la qualifica di assistente scolastico – formalmente non prevista - e la retribuzione spettante al personale degli enti locali che disimpegni i relativi compiti) : da ciò discende la necessità di fare riferimento,

quantomeno in via analogica e quale criterio integrativo, al disposto di cui all'art. 4 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420 (“Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche”) secondo il quale “le assistenti di scuola materna collaborano con le insegnanti nella vigilanza e nella assistenza dei bambini, sotto la guida delle insegnanti stesse. La collaborazione delle assistenti si esplica in particolare nella cura dell'igiene dei bambini; nella conservazione e nel riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale da giuoco; durante la refezione; durante l'eventuale riposo dei bambini; durante il funzionamento del servizio medico scolastico; durante le attività ricreative e durante il trasporto dei bambini effettuato con i servizi gratuiti”.

Tanto premesso, ed al fine di individuare il livello retributivo corrispondente alle suddette mansioni secondo la disciplina applicabile *ratione temporis* al rapporto in esame, va ricordato in primo luogo che l'art. 17 co. 3 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 (“Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali”) prescrive che il personale assunto a tempo determinato “fruisce del trattamento economico iniziale della corrispondente qualifica di ruolo” (analogo contenuto ha l'art. 9 co. 6 D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali”, in base al quale il personale in questione “fruisce del

trattamento economico iniziale del personale di ruolo del corrispondente profilo professionale”).

E’ d’uopo quindi determinare, al fine di risolvere la presente controversia, il livello retributivo spettante al personale di ruolo degli enti locali, preposto allo svolgimento delle medesime mansioni assegnate alla ricorrente.

Occorre sottolineare, come anticipato, che la normativa applicabile non contempla espressamente la figura dell’”assistente di scuola materna” : ne discende l’esigenza di utilizzare, ai fini della soluzione del problema *de quo*, i criteri contenutistici cui essa fa riferimento nella classificazione del personale, riferiti alle mansioni in concreto espletate, nonché le indicazioni esemplificative delle qualifiche corrispondenti a ciascun livello retributivo, da essa ugualmente emergenti.

Ebbene, dal momento che la fattispecie in esame si colloca, dal punto di vista temporale, entro l’ambito di applicabilità sia del D.P.R. 7 novembre 1980 n. 810 (per il periodo che va fino al 31.12.1981) che del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 (per il periodo successivo), occorre rilevare, quanto al primo periodo, che l’art. 2 del D.P.R. n. 810/1980 si limita ad indicare la scala di corrispondenza tra i livelli retributivi stabiliti dal D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 e quelli da esso introdotti : ne discende l’esigenza preliminare di verificare a quale livello sia ascrivibile la posizione della ricorrente, alla stregua dell’all. A del D.P.R. n. 191/1979.

Quest'ultimo in particolare esemplificativamente prevede, tra le qualifiche riconducibili al V livello retributivo (reclamato, per il periodo in esame, dalla ricorrente), gli “educatori assistenti all'infanzia e maestri di scuola materna”.

Il criterio identificativo si incentra, con ogni evidenza, sulla presenza, nelle mansioni espletate, di espliciti contenuti educativi : essendo proprio della posizione di maestro, così come di quella dell'educatore assistente, l'assolvimento di compiti finalizzati alla proposizione, a vantaggio degli alunni e secondo i modelli pedagogici prescelti, di conoscenze e stili di comportamento utili alla loro crescita e maturazione.

Ebbene, non risulta che le mansioni espletate dalla ricorrente, anche alla luce della richiamata definizione del ruolo dell'”assistente di scuola materna”, siano connotate dai profili educativi necessari ai fini del loro inquadramento nel reclamato V livello retributivo, risultando caratterizzate dall'esercizio di compiti di mera sorveglianza.

Né può ritenersi pertinente il richiamo, fatto dal medesimo all. A del D.P.R. n. 191/1979 in punto di descrizione delle mansioni afferenti al V livello retributivo, alla qualifica di “vigilatrice d'infanzia”, di cui pure la ricorrente assume la titolarità, atteso il carattere sanitario-alimentare, e non di mera vigilanza, delle relative mansioni, che pure non risulta connotare l'attività da lei svolta nella vicenda in esame (cfr. art. 3 D.P.R. 14.3.1974 n. 225, secondo cui “la vigilatrice d'infanzia, oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali, limitatamente

all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda gastrica degli alimenti ai neonati, ed ha la responsabilità della preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica”).

Residua, secondo le richieste formulate in via subordinata dalla parte ricorrente, la necessità di verificare se le mansioni da lei svolte siano inquadrabili nel IV livello retributivo, comunque superiore al III riconosciute con la delibera n. 182/1981 e costituente oggetto di doglianza.

Ebbene, va evidenziato che il criterio distintivo utilizzato a questo riguardo dall'all. A del D.P.R. 191/1979 si fonda sul possesso, da parte del dipendente che aspiri a beneficiare della retribuzione del IV livello, di “specificazione preparazione professionale risultante da corsi di qualificazione o acquisita attraverso pratica ed esperienze di ufficio e di mestiere”.

Ebbene, non sembra che il servizio prestato dalla ricorrente, come sopra ricostruito, sia connotato da profili operativi presupponenti necessariamente una “specificazione preparazione professionale” : le mansioni in esso rientranti, ed in particolare l'attività di vigilanza durante il trasporto degli alunni, si fondano sul possesso, da parte di chi le assolva, di meri requisiti di cautela ed attenzione, riconducibili ad una generica nozione di diligenza (sebbene rapportata alla peculiare qualità dei soggetti controllati) non richiedente, come tale, ulteriori e più specifiche connotazioni di carattere professionale.

La verifica condotta contiene impliciti gli esiti dell'accertamento conseguente, finalizzato alla rilevazione, del tutto automatica, del rapporto di corrispondenza tra il livello retributivo determinato alla luce del D.P.R. n. 191/1979 e quello da individuare ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 810/1980 : in base alla scala di raffronto contenuta in tale ultima disposizione, infatti, alla ricorrente non può che spettare il III livello retributivo attribuito dall'Amministrazione convenuta, corrispondente al III livello determinato ai sensi del precedente D.P.R. n. 191/1979.

Quanto al secondo periodo di riferimento, soggetto alla disciplina recata dal D.P.R. 25.6.1983 n. 347, va rilevato che l'All. A dello stesso, nel definire le posizioni riconducibili alla reclamata sesta qualifica funzionale, area socio-educativa, precisa che “sono comprese nella presente area le funzioni di docenza nelle scuole materne gestite dagli enti locali nonché quelle nelle scuole elementari relativamente all'attività di doposcuola”.

La già evidenziata carenza, nel servizio reso dalla ricorrente, di contenuti riconducibili alla nozione di “insegnamento” esclude, sotto questo profilo, la fondatezza della pretesa vantata.

Quanto invece alla domanda subordinata della ricorrente, con la quale si chiede di accertare (in ipotesi di infondatezza della pretesa principale) la spettanza di un livello retributivo diverso dal sesto, ma comunque più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'Amministrazione, è d'uopo fare riferimento a quanto previsto dall'all. A in esame, in

relazione alla terza qualifica funzionale, area di servizi scolastici, socio-assistenziali : “in queste aree sono comprese, assieme all'eventuale espletamento in modo integrato delle attività e funzioni previste nella qualifica funzionale precedente, funzioni consistenti in iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale e cioè, assieme alla pulizia, riordino e manutenzione locali (scolastici e di assistenza), funzioni di collaborazione con il personale di cucina per preparazione, distribuzione e somministrazione dei cibi, attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi, l'effettuazione di semplici lavori di manutenzione, *nonché attività di sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico all'ente*”.

Le letterali indicazioni da ultimo richiamate, evidenziando la corrispondenza delle mansioni riconducibili al terzo livello retributivo con quelle assolate dalla ricorrente, consentono di affermare l'infondatezza della pretesa tesa a conseguire il riconoscimento a suo favore di alcuno degli ulteriori livelli retributivi, compresi tra il terzo ed il sesto, esimendo il giudicante da una disamina analiticamente condotta con riferimento a ciascuno di essi.

Il ricorso, per i profili esaminati, si rivela quindi infondato.

Né appare rilevante il richiamo, contenuto in ricorso, al principio di cui all'art. 36 Cost., dal momento che il rapporto tra mansioni prestate e retribuzione dovuta è determinato, in termini vincolanti per il giudice, dagli accordi sindacali recepiti con i provvedimenti sopra menzionati.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne la pretesa alla percezione delle somme a titolo di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, in proporzione al servizio reso, che la ricorrente afferma non corrisposte dall'Amministrazione.

Invero, sia l'art. 17 commi 5 e 6 D.P.R. n. 191/1979 (secondo cui al personale assunto a tempo determinato “spetta, in proporzione, la 13^a mensilità (...). Tali lavoratori hanno inoltre diritto a percepire direttamente dall'ente, alla fine del rapporto di lavoro, la liquidazione calcolata in dodicesimi”) che l'art. 9 co. VII D.P.R. n. 347/1983 (secondo cui al predetto personale “competete l'indennità integrativa speciale, il rateo di 13^a mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi”) inducono ad affermare la fondatezza, in tali limiti, della pretesa attorea.

La stessa giurisprudenza, del resto (C. Stato, sez. V, 27.2.1990 n. 217), ha avuto modo di affermare che “l'indennità di fine rapporto deve essere corrisposta ove sussista un rapporto di pubblico impiego ancorché a tempo determinato, e ciò sia in forza dei principi generali emergenti dall'ordinamento in relazione a tale tipologia di rapporto sia alla stregua dell'art. 17 ult. comma D.P.R. n. 191/1979, riferito ai lavoratori stagionali dei comuni e quindi applicabile, in via di interpretazione estensiva, a tutti i dipendenti comunali con rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno”.

Le somme spettanti a tale titolo, da liquidarsi ad opera della convenuta Amministrazione, devono essere maggiorate degli accessori per interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli ratei - detratto quanto eventualmente percepito dalla ricorrente per la medesima causale - fino al soddisfo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di Domanico a corrispondere alla ricorrente le somme spettanti a titolo di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, in proporzione al servizio reso nel corso degli anni scolastici 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984, nella qualità di assistente di scuola materna, detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con esclusione delle limitazioni di cui all'art. 22 l. n. 724/1994.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 6 Luglio 2001.

F.to Francesco BRANDILEONE - Presidente

F.to Ezio FEDULLO – Ref., estensore

Il segretario
F.to Gemelli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25 SET. 2001

Il Segretario
F.to Domenico Scalise